



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 115 DEL 17/04/2025

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA PER GLI OCCUPANTI I LOCALI SOGGETTI A RISCHIO DI ALLAGAMENTO IN OCCASIONE DELLA DICHIARAZIONE DI STATO DI ALLERTA IDROGEOLOGICA/IDRAULICA GIALLA TEMPORALI DEL 17 APRILE 2025

Il Vice Sindaco Reggente

VISTI:

- l'art. 12 del D.Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1 che stabilisce le funzioni del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
- l'art. 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco quale Ufficiale di Governo il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti idonee a prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

PRESO ATTO CHE:

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1489/2011 e n. 59/2015 hanno approvato, ai sensi degli artt. 3 e 17 della Legge Regionale 9/2000, gli indirizzi e misure di protezione civile finalizzati alla tutela della popolazione dai rischi di inondazione presenti sul territorio, tra i quali la limitazione o l'interdizione di permanenza nei locali interrati e/o seminterrati, nonché in quelli siti allo stesso livello del piano stradale a rischio di inondazione e/o di allagamento, in caso di dichiarazione di allerta meteo;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1116/2020 ad oggetto "Aggiornamento del sistema di allertamento e linee guida per la pianificazione del livello comunale e provinciale di Protezione Civile – aggiornamento 2020" definisce la procedura regionale di allertamento idrogeologica/idraulica (per piogge diffuse e/o temporali);

Documento sottoscritto digitalmente

- il Piano di Protezione Civile Comunale, nelle parti “Relazione Generale” e “Schema Operativo per il Rischio Meteo-Idrogeologico” approvati rispettivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2020 e n. 40 del 21/07/2015 prevedono misure di mitigazione del rischio e contenimento del pericolo per gli insediamenti abitativi esposti al rischio meteo-idrogeologico;
- in particolare, il Piano di Protezione Civile Comunale, nella parte “Piano Operativo di Protezione Civile Comunale” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 19/12/2019, prevede azioni di comunicazione per gli occupanti abitazioni in locali interrati, seminterrati e al piano strada ricadenti nelle Fasce di Inondabilità “A” (Pericolosità Idraulica molto elevata) come definite dai Piani di Bacino;

RICHIAMATA:

l’Ordinanza Sindacale n. 263 del 23/06/2023, avente per oggetto “Misure di sicurezza per gli occupanti i locali soggetti a rischio di allagamento in occasione della dichiarazione di stato di allerta idrogeologica/idraulica arancione e rossa – aggiornamento 2023 e contestuale revoca dell’ordinanza sindacale n. 280 del 03/09/2019” nella quale veniva previsto il divieto di permanenza in via temporanea, durante i periodi di vigenza degli stati di Allerta idrologica/idraulica Arancione e Rossa emanati dal Sistema Regionale di Protezione Civile;

RILEVATO CHE:

- la Regione Liguria aggiorna periodicamente le fasce di inondabilità dei Piani di Bacino, in base a studi di maggior dettaglio, interventi strutturali di mitigazione del rischio ed eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale;
- a seguito di approfondimenti idraulici, condotti sul Rio Lagaccio, è emersa una situazione di rischio particolarmente significativa nelle aree della valletta del Lagaccio.
- nell’ambito dello Studio delle Strategie di Mitigazione del Rischio Idraulico nella valletta del Rio Lagaccio, commissionato dal Comune di Genova, i risultati delle indagini sui tempi di attivazione delle azioni preventive non garantiscono il periodo necessario all’adozione di dette misure;

RITENUTO NECESSARIO:

incrementare, quale misura di sicurezza, il divieto di permanenza in via temporanea, già presente durante i periodi di vigenza degli stati di allerta idrogeologica/idraulica arancione e rossa, anche allo stato di allerta idrogeologica/idraulica gialla del 17 aprile 2025 per le seguenti unità abitative in quanto ubicate sotto il livello stradale, a rischio di allagamento e non dotate di piani superiori al livello di piena:

- Via del Lagaccio: 27 (int. A, B, C, D, E)

DATO ATTO CHE:

-il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Genova;

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dirigente della Direzione Protezione Civile, ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto il Dirigente attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

1. il divieto di permanenza in via temporanea dalle ore 00:00 del 17 aprile 2025 alle ore 15:00 del 17 aprile 2025 durante lo stato di allerta gialla idrogeologica/idraulica per temporali, per le seguenti unità abitative in quanto ubicate sotto il livello stradale, a rischio di allagamento e non dotate di piani superiori al livello di piena:

- Via del Lagaccio: 27 (int. A, B, C, D, E)

2. che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorie o e pubblicazione su sito istituzionale del Comune di Genova nonché con gli altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei

MANDA

- alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale VV.FF. di Genova, alla Regione Liguria - Settore Protezione Civile, alla Città Metropolitana, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per conoscenza.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/90.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.